



*Prefettura di Prato*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Rif. Circ. 25/2024

Prato, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci di  
PRATO  
CANTAGALLO  
CARMIGNANO  
MONTEMURLO  
POGGIO A CAIANO  
VAIANO  
VERNIO

Ai Sigg. Segretari Comunali  
dei Comuni della Provincia di Prato

Ai Sigg. Ufficiali Elettorali  
dei Comuni della Provincia di Prato

OGGETTO: Legge 25 marzo 2024, n. 38, avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.  
Disposizioni elettorali.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge in oggetto indicato, unitamente al testo coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione.

Al riguardo, facendo seguito alla **circolare n. 5510 dell’8 febbraio** scorso, si illustrano le principali disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare con riguardo alla disciplina elettorale.

- **Articolo 1 (Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)**

La legge di conversione ha modificato l’art. 1, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge, prevedendo che per l’anno 2024, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e in caso di abbinamento tra le predette elezioni e altre tipologie di consultazioni,



*Prefettura di Prato*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 23 marzo 2023, recante il **dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021**. La **prossima data di riferimento** della popolazione a fini elettorali sarà determinata sulla base dei risultati censitari al **31 dicembre 2026**. Successivamente, quindi, saranno presi in considerazione i dati della popolazione al 31 dicembre 2031 e così via per ogni quinquennio.

➤ **Articolo 2-bis (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)**

La nuova disposizione si propone di eliminare le incertezze ermeneutiche in ordine ai rapporti intercorrenti tra le disposizioni sulla registrazione dei marchi d'impresa e la normativa elettorale.

In coerenza con quanto evidenziato più volte dalla Corte di Cassazione (cfr. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione n. 2/OPP/2018), la norma precisa e chiarisce che la registrazione di marchi, segni e simboli (anche di tipo politico) non ha alcuna rilevanza sul piano elettorale.

In particolare, **la registrazione di un marchio d'impresa non costituisce titolo di priorità in sede di deposito dei contrassegni e delle liste di candidati né incide sulla disciplina della propaganda elettorale**. Le norme della legge 4 aprile 1956, n. 212 trovano, infatti, applicazione con riferimento a qualsiasi contrassegno presentato in una competizione elettorale, a prescindere dalla circostanza che sia stato anche depositato all'ufficio brevetti.

➤ **Articolo 4-bis (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)**

La disposizione in parola sostituisce il quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18/1979 che disciplina i requisiti per ottenere l'**esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** a sostegno delle candidature al Parlamento europeo.

Nel dettaglio, si prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.

Sono altresì esentati dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Al riguardo, viene precisato che l'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Infine, nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.



*Prefettura di Prato*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**sottoscrizioni** (30.000) per la presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è **ridotto della metà**.

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, quanto sopra si comunica alle SS.LL. per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL VICE PREFETTO VICARIO REGGENTE

(Arancio)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arancio', written over the printed name.

DC



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE n. 26/2024

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA

per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti Locali –

Ufficio elettorale e Servizi demografici

(PEC: segretario\_generale@pec.regione.vda.it)

AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

**OGGETTO:** Legge 25 marzo 2024, n. 38, avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”. Disposizioni elettorali.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge in oggetto indicato, unitamente al testo coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione.

Al riguardo, facendo seguito alla **circolare n. 7 del 31 gennaio** scorso, si illustrano le principali disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare con riguardo alla disciplina elettorale.

- **Articolo 1 (Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)**

La legge di conversione ha modificato l’art. 1, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge, prevedendo che per l’anno 2024, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e in caso di abbinamento tra le predette elezioni e altre tipologie di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

➤ **Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)**

La legge di conversione ha apportato modifiche anche all'art. 2 del decreto-legge, con riferimento al dato della popolazione rilevante in materia di procedimenti elettorali e referendari. Nello specifico, viene precisato che, **in fase di prima applicazione**, il dato della popolazione a fini elettorali resta determinato secondo quanto riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 23 marzo 2023, recante il **dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021**. La prossima data di riferimento della popolazione a fini elettorali sarà determinata sulla base dei risultati censitari al **31 dicembre 2026**. Successivamente, quindi, saranno presi in considerazione i dati della popolazione al 31 dicembre 2031 e così via per ogni quinquennio.

➤ **Articolo 2-bis (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)**

La nuova disposizione si propone di eliminare le incertezze ermeneutiche in ordine ai rapporti intercorrenti tra le disposizioni sulla registrazione dei marchi d'impresa e la normativa elettorale.

In coerenza con quanto evidenziato più volte dalla Corte di Cassazione (cfr. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione n. 2/OPP/2018), la norma precisa e chiarisce che la registrazione di marchi, segni e simboli (anche di tipo politico) non ha alcuna rilevanza sul piano elettorale.

In particolare, **la registrazione di un marchio d'impresa non costituisce titolo di priorità in sede di deposito dei contrassegni e delle liste di candidati né incide sulla disciplina della propaganda elettorale**. Le norme della legge 4 aprile 1956, n. 212 trovano, infatti, applicazione con riferimento a qualsiasi contrassegno presentato in una competizione elettorale, a prescindere dalla circostanza che sia stato anche depositato all'ufficio brevetti.

➤ **Articolo 4-bis (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)**

La disposizione in parola sostituisce il quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18/1979 che disciplina i requisiti per ottenere l'**esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** a sostegno delle candidature al Parlamento europeo.

Nel dettaglio, si prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

del T.U.O.E.L., e viene introdotta uniformità di disciplina rispetto ai referendum di carattere nazionale.

➤ **Art. 4-sexies (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)**

Con la disposizione in esame vengono introdotte modifiche all'art. 4, comma 1, della **legge n. 165/2004**, recante i **principi fondamentali** a cui le **regioni a statuto ordinario** devono attenersi nel disciplinare il **sistema di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale**.

In particolare, si stabilisce che la normativa regionale in materia deve prevedere **l'esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a **gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere**, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato alla Camera.

➤ **Articolo 4-septies (Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)**

La disposizione in esame introduce una deroga all'**art. 12 della legge n. 18/1979**, prevedendo che limitatamente alle **consultazioni europee dell'anno 2024** il **numero minimo di sottoscrizioni (30.000)** per la presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è **ridotto della metà**.

oOo

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e degli uffici elettorali dei comuni per gli adempimenti di rispettiva competenza. Si pregano, inoltre, i prefetti dei capoluoghi di regione e il commissario del Governo per la provincia di Trento di estendere, per opportuna informazione, i contenuti della presente circolare alle rispettive amministrazioni regionali.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Claudio Palomba

EA/